



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 47 del 28/03/2013

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 marzo 2013, n. 157

“Presidio di riabilitazione Padre Pio” di Adelfia. Chiusura ai sensi dell’articolo 15, comma 1, Legge regionale 28/05/2004, n. 8.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la Legge regionale 28 maggio 2004, n. 8 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) e successive modifiche ed integrazioni;

Visti in particolare:

- l’articolo 5, comma 1, lett. a), punto 3), il quale prevede espressamente che i trasferimenti in altra sede delle strutture già autorizzate previste ai precedenti punti 1) e 2) rientrino nel regime autorizzativo previsto per la realizzazione di nuove strutture;
- gli articoli 7 e 8, i quali disciplinano, rispettivamente, le procedure per l’autorizzazione alla realizzazione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie e quelle per l’autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie;

Visto il Regolamento regionale del 30 luglio 2009, n. 18 ad oggetto “Regolamento Regionale 13 gennaio 2005, n. 3 ‘Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie’ - Modifica ed integrazione ai sensi dell’art. 38 della Legge Regionale 30 aprile 2009, n. 10”, il quale ha integrato il Regolamento regionale n. 3/2005, con la previsione di alcune prescrizioni applicative sui trasferimenti temporanei o definitivi, facendo espressamente salva la normativa vigente;

Preso atto di quanto accertato dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BA e comunicato al Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria con nota prot. 135756/UOR - 9 del 21/08/2012, laddove, in particolare, è stato rilevato che:

- “L’anno 2012, addì 20 del mese di agosto personale medico e tecnico di questo Dipartimento di Prevenzione eseguiva un accertamento presso il complesso edilizio corrente in Capurso (BA) alla via S. Carlo n. 64 laddove veniva segnalato l’imminente trasferimento, senza autorizzazione, di pazienti già ricoverati presso il Presidio di Riabilitazione “Padre Pio” con sede in Adelfia alla via Fieno - della soc. “G.M.S. s.p.a.” di cui il Legale rappresentante è l’ing. Francesco PELLICANI in atti generalizzato”;
- per tale Presidio di riabilitazione trasferito nella nuova sede in Capurso alla via S. Carlo n. 64 “non risulta ancora espresso parere conclusivo circa la sussistenza di tutti i requisiti igienico - edilizi tecnico sanitari, organizzativi e di personale prescritti dalla L.R. 8/04 e dal r.r. 3/05 propedeutici al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio che avrebbe legittimato il trasferimento dell’attività”;

- “Per quanto sopra riferito, stante l’osservazione che l’attività trasferita in altra sede senza autorizzazione contravviene a quanto espressamente indicato dalla L.R. n. 08/04 e relativo RR. 3/05 e s.m.i., si partecipa l’Autorità competente per l’avvio delle procedure di cui alla L. 241/90 e s.m.i. in applicazione alle sanzioni previste dall’art. 15 c. 1, della L.R. n. 8/2004, riferendo che in applicazione al c. 3 dell’art. 15 della citata L.R. questo Servizio provvederà alla notifica, in assenza di validi elementi di giustificazione, della relativa sanzione amministrativa”;

Vista la relazione dell’Assessore alle Politiche per la Salute, previa istruttoria del Dirigente del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria - Area Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità, presso l’Assessorato alle Politiche della Salute, sulle vicende in fatto ed in diritto relative al trasferimento in altra sede del Presidio in oggetto;

Visto l’art. 15, comma 1, Legge regionale 28 maggio 2004, n. 8, il quale dispone che: “Il Presidente della Regione o il Sindaco (di seguito indicate come le Autorità competenti), secondo le rispettive competenze di cui all’articolo 8, commi 3 e 4, a seguito di accertamenti eseguiti dagli organi della pubblica amministrazione incaricati della vigilanza, dispongono la chiusura di strutture o attività aperte o trasferite in altra sede senza autorizzazione”;

Visto l’art. 15, comma 3, Legge regionale 28 maggio 2004, n. 8, il quale dispone che: “Nei casi previsti ai commi 1 e 2 è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra un minimo di euro 6 mila e un massimo di euro 12 mila”;

Visto l’art. 16, comma 3, Legge regionale 28 maggio 2004, n. 8, il quale dispone che: “la chiusura della struttura ai sensi dell’articolo 15, commi 1 e 5, è disposta dall’Autorità competente”, laddove nel caso di specie per Autorità competente deve intendersi il Presidente della Regione;

Ritenuto, in conformità al costante indirizzo giurisprudenziale, di non dover dare formale comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 7 della Legge n. 241 del 1990 e s.m.i. al legale rappresentante del Presidio in oggetto, essendo quest’ultimo già stato informato con la citata nota del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BA prot. 135756/UOR - 9 del 21/08/2012 delle circostanze che avrebbero condotto all’apertura del procedimento sanzionatorio ex art. 15, comma 1, di cui il presente atto costituisce legittima e dovuta conclusione.

DECRETA

Art. 1

Ai sensi degli articoli 15, comma 1 e 16, comma 3, Legge Regionale 28/05/2004 n. 8, la chiusura del “Presidio di riabilitazione Padre Pio”, trasferito definitivamente dalla sede in Adelfia via Fieno ad altra sede in Capurso alla via San Carlo 64 in assenza dell’autorizzazione di cui agli articoli 7 e 8 della medesima legge regionale.

Art. 2

Di delegare il Dirigente del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria - Area Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità, presso l’Assessorato alle Politiche della Salute, all’esercizio delle funzioni relative all’applicazione della sanzione pecuniaria di cui all’articolo 15, comma 3 della Legge Regionale 28/05/2004 n. 8.

Art. 3

Di demandare al Direttore Generale dell'ASL Bari l'individuazione ed l'attuazione delle misure operative idonee all'esecuzione del presente provvedimento di chiusura ed al trasferimento in sicurezza e con il minimo disagio possibile dei pazienti in carico al "Presidio di riabilitazione Padre Pio", sito in Capurso alla via San Carlo 64, presso altra idonea struttura di riabilitazione vicinior.

Art. 4

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. 13/1994 e la notifica del medesimo al legale rappresentante del Presidio di Riabilitazione Padre Pio presso il domicilio eletto e al Direttore Generale dell'ASL Bari presso la sua sede.

Bari, 18 marzo 2013

VENDOLA
